

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27639 Anno 2026
Presidente: ALMA MARCO MARIA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CENCI IVAN nato a BASSANO DEL GRAPPA il 20/08/1975

avverso l'ordinanza del 03/04/2026 del TRIBUNALE di VICENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso;

lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Claudio Cenacchi, che
ha rinunciato alla presenza insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 26 febbraio 2026.

Il ricorrente è indagato per il reato di truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* cod.pen.), venendogli contestato il fatto di aver generato, attraverso la sua impresa edile individuale, crediti di imposta fasulli in quanto collegati a lavori mai eseguiti o solo parzialmente eseguiti, sfruttando la normativa del cosiddetto Superbonus 110%, in parte cedendo tali

crediti a terzi di buona fede.

Il sequestro è stato disposto sia a fini impeditivi, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sui crediti di imposta presenti nel cassetto fiscale dell'impresa del ricorrente, sia in quanto finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di beni e disponibilità riferibili all'indagato, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione ai crediti già ceduti a terzi, che avevano generato un profitto di oltre un milione di euro.

2. Ricorre per cassazione Ivan Cenci, deducendo:

1) violazione di legge per avere, prima il Giudice per le indagini preliminari e poi il Tribunale, ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del provento ricavato dalla cessione dei crediti di imposta, a fronte di una imputazione provvisoria che ritiene consumato il reato con la sola creazione del credito di imposta, sicché vi sarebbe una violazione del principio di correlazione tra l'imputazione ed il fatto storico ritenuto dai giudici della cautela.

Una volta consumato il reato con la creazione del credito di imposta, la successiva condotta volta ad incamerare il provento della cessione sarebbe un *post-factum* non punibile o, al più, una condotta suscettibile di autonoma qualificazione come autoriciclaggio, fattispecie non contestata.

Il ricorso trasfonde il contenuto di una sentenza di legittimità per sostenere che, in ogni caso, si tratterebbe di una truffa aggravata tentata per la mancata compensazione dei crediti di imposta da parte dei terzi acquirenti, ovvero di una truffa semplice ai danni dei terzi, non procedibile in assenza di querela, con conseguenziale impossibilità di confisca in entrambi i casi.

Si ribadisce la necessità di un diretto rapporto di pertinenzialità tra il bene costituente il profitto ed il reato commesso, che si assume mancante nel caso in esame;

2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del *periculum in mora*, non avendo il Tribunale rilevato l'impossibilità di procedere a nuove cessioni dei crediti di imposta introdotta dalla normativa successivamente intervenuta nella materia del Superbonus 110% ed indicata in ricorso;

3) violazione di legge per avere il Tribunale omesso di tenere fede al principio di proporzionalità, attesa la concreta possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con altri e meno invasivi rimedi, quali l'annullamento dei crediti di imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate o l'annullamento di ufficio del titolo edilizio da parte dei Comuni interessati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. Quanto al primo motivo, la questione in ordine al momento consumativo del reato di truffa aggravata contestato, in relazione alla disciplina della creazione di crediti di imposta fasulli sfruttando le agevolazioni fiscali della normativa del cosiddetto Superbonus 110%, è irrilevante rispetto al tema in esame, come pure, di conseguenza, la presunta, mancata correlazione tra imputazione e fatto storico ritenuto dal Tribunale, in ogni caso per nulla sussistente avuto riguardo all'assenza di una trasformazione radicale dell'addebito.

Sotto quest'ultimo profilo, l'ipotesi che, nel caso in esame, si possa trattare di una truffa aggravata tentata anziché consumata, è contraddittoria rispetto alla stessa tesi difensiva volta a propugnare il perfezionamento del reato in ogni sua parte attraverso la creazione del credito di imposta, secondo quanto, peraltro, indicato, da Sez. U, nel proc. n. 23976/2025 R.G., udienza 26.2.2026 della quale, al momento, si conosce solo l'informazione provvisoria, intesa a sostenere che si tratta, in casi come quello di cui si discute, di truffa aggravata consumata e non tentata e nemmeno di truffa semplice, reato eventualmente da affiancare in quanto commesso nei confronti dei terzi di buona fede e non dello Stato (come pure da affiancare sarebbe il reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui il profitto del reato presupposto, come qui di seguito enucleato, fosse stato investito dal ricorrente in una delle attività previste dall'art. 648-*ter*.1. cod.pen., a questo titolo confiscabile anche come prodotto di tale ultimo reato, ai sensi dell'art. 648-*quater* cod.pen.).

L'irrilevanza della questione è data dal fatto che, potendo il profitto essere costituito anche dai beni direttamente acquistati con i proventi della prima acquisizione illecita (cosiddetti derivati; in questo senso, può essere analogicamente applicato il principio espresso da Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700-01), il sequestro a fini di confisca poteva estendersi anche a quanto ricavato dal ricorrente - invero pacificamente, sotto il profilo della derivazione causale - a seguito della cessione dei crediti di imposta fasulli, quantificato nella imputazione e nel provvedimento impugnato in una somma pari ad oltre un milione di euro (in via diretta se ritrovata al ricorrente, ovvero per equivalente, ai sensi dell'art. 640-*quater* cod.pen., con il richiamo integrale all'art. 322-*ter* cod. proc. pen., nell'ipotesi di impossibilità della confisca diretta, per ostacoli di tipo fattuale o giuridico).

Inoltre, si richiama, in proposito, il principio di diritto - applicabile anche al caso in esame per identità di *ratio* sebbene riferito al reato di cui all'art. 316-*ter* cod.pen. - secondo il quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 322-*ter* cod. proc. pen., il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integrato dalla

acquisizione, mediante sconto in fattura, di crediti di imposta inesistenti relativi al c.d. "sisma bonus acquisti" (nella specie, per la mancata esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio da cui sarebbe dovuto conseguire il diritto alla detrazione fiscale), legittimamente può avere ad oggetto, oltre che l'importo del credito conseguito, anche le utilità derivate all'autore del reato dalla ulteriore cessione di detto credito a terzi (Sez. 6, n. 13339 del 05/03/2025, Cuccaro, Rv. 287932-01).

La identità di *ratio* tra le due discipline ablativo inerenti ai due reati si ravvede anche nel richiamo integrale dell'art. 640-*quater*, cod.pen., applicabile in relazione alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, all'art. 322-*ter* cod.pen. applicabile al reato di cui all'art. 316-*ter* cod.pen.

2. Il secondo motivo è generico in quanto l'esigenza cautelare sottesa al sequestro dei crediti di imposta, è stata rinvenuta dal Tribunale non solo nella possibilità di ulteriore cessione di essi, ma anche nella possibilità di portarli ad ulteriore compensazione (fg. 4 del provvedimento impugnato), ferma restando l'indicata ulteriore prosecuzione dell'attività illecita del ricorrente segnalata a fg. 7 del provvedimento impugnato.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto introduce, ai fini di valutare la legittimità del sequestro sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, misure estranee all'ambito penale e per di più non in corso ma solo ipoteticamente adottabili da parte di altre autorità amministrative, così privando di ogni concretezza le censure inerenti ad una presunta non sovrapponibilità tra l'odierno sequestro e tali (allo stato inesistenti) misure.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente